Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 12 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1975, n. **957.**

Elevazione del vice consolato di 1ª categoria in Adelaide (Australia) a consolato di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria in Adelaide (Australia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Adelaide (Australia) un consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato dell'Australia meridionale.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1975

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1975, n. **958.**

Elevazione del vice consolato di 2ª categoria in Noumea (Nuova Caledonia) a consolato di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1970, registro n. 299, foglio n. 263, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 9 maggio 1970, relativo all'istituzione in Noumea (Nuova Caledonia) di un vice consolato di 2ª categoria;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Noumea (Nuova Caledonia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Noumea (Nuova Caledonia) un consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Parigi e con la seguente circoscrizione territoriale: La Nuova Caledonia, le isole Wallis e Futuna e le altre isole minori. La decorrenza è quella del 1° gennaio 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1975

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1975, n. **959**.

Soppressione del consolato di 2ª categoria in Drammen (Norvegia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1970, n. 1306, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1971, con il quale veniva istituito in Drammen (Norvegia) un consolato di 2ª categoria;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di 2ª categoria in Drammen (Norvegia) è soppresso a decorrere dal 1° marzo 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1975

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1976, n. **82**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Maria degli angeli, in Assoro.

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale di S. Maria degli angeli, in Assoro (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1976, n. **83**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Alghero.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alghero 28 luglio 1971, integrato con due dichiarazioni datate 27 dicembre 1973 e 14 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in Alghero (Sassari), rione Pivarada.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1976, n. **84**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Medici, in Galatone.

N. 84. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nardò 1° agosto 1972, integrato con tre dichiarazioni datate 10 agosto, 6 dicembre 1972 e 19 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Medici, in Galatone (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1976, n. **85**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Donato e di S. Giovanni Battista, in Demonte.

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cuneo 2 maggio 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Donato, in Demonte (Cuneo), e di S. Giovanni Battista, in frazione Perdioni dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1976.

Determinazione degli uffici del Ministero del tesoro competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' attribuita alla divisione XXII della Direzione generale del tesoro la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ed alla liquidazione del relativo trattamento di quiescenza nei confronti:

dei dirigenti delle direzioni provinciali del tesoro, della Zecca e della scuola dell'arte della medaglia;

del personale appartenente ai ruoli delle direzioni provinciali del tesoro in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro, la Zecca, gli uffici di gestione

e controllo e gli uffici governativi di controllo, ovvero collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici;

del personale delle carriere tecniche della Zecca;

del personale operaio della Zecca;

del personale della carriera direttiva della scuola dell'arte della medaglia.

Art. 2.

Le direzioni provinciali del tesoro provvedono al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ed alla liquidazione del relativo trattamento di quiescenza nei confronti del personale in servizio presso le direzioni stesse.

Art. 3.

Gli uffici di cui ai precedenti articoli sono, altresì, competenti a provvedere, nei confronti del personale rispettivamente indicato negli articoli stessi, al computo ai fini di quiescenza dei servizi e periodi pre-ruolo, nonchè a liquidare il trattamento normale di quiescenza anche nei casi di cessazione dal servizio per cause diverse dal raggiungimento del limite di età, in base al provvedimento di cessazione dal servizio comunicato dall'organo competente ovvero ad una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.

I medesimi uffici provvedono anche al computo dei servizi e periodi pre-ruolo ai fini di previdenza nonchè all'istruttoria relativa alla concessione dell'indennità di buonuscita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 182

(4158)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1976.

Determinazione degli uffici del Ministero dell'interno competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Sono devolute ai prefetti della Repubblica le attribuzioni di cui all'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in ordine al collocamento a riposo ed alla liquidazione del trattamento di quiescenza relativi al personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le prefetture.

E', altresì, devoluta ai prefetti della Repubblica la competenza a provvedere in ordine al computo, ai fini di quiescenza, con o senza riscatto, di servizi e periodi riconoscibili come stabilito dall'art. 149 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1976

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 181

(4156)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1976.

Determinazione degli uffici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli uffici metrici provinciali e agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ubicati nei capoluoghi di regione, è devoluta la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza del personale in servizio presso gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato siti nel territorio delle rispettive regioni.

I medesimi uffici provvederanno, nei casi di cessazione dal servizio, per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, a liquidare il trattamento di quiescenza normale in base a provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero in base a sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per detto trattamento.

Art. 2.

Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di quiescenza del personale in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato, dei dirigenti degli uffici periferici nonché per il personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvederà la Direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Resta ferma, altresì, la competenza di detta direzione generale nei confronti dei dipendenti in servizio presso i distretti minerari, presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso le stazioni sperimentali per l'industria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 183

(4160)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1976.

Determinazione degli uffici del Ministero delle finanze competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con proprio decreto 29 dicembre 1973, numero 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per il personale degli uffici periferici del Ministero delle finanze la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, secondo quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, è devoluta all'intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione hanno la sede gli uffici stessi.

Art. 2.

E' confermata la competenza delle direzioni generali del Ministero delle finanze ad adottare i provvedimenti di cessazione dal servizio:

a) per il personale, da esse amministrato, indicato nell'art. 154, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

b) per il personale degli uffici periferici, da esse amministrato, per i casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età.

Art. 3.

Per il personale di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, la competenza a liquidare il trattamento di quiescenza è attribuita alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze.

Per il personale di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, la competenza a liquidare il trattamento di quiescenza normale è devoluta alla intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione hanno la sede gli uffici periferici di appartenenza.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano al personale delle ricevitorie del lotto, al personale militare e civile appartenente al Corpo della guardia di finanza e al personale dipendente dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1976

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 260

(4157)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1976.

Determinazione degli uffici del Ministero della pubblica istruzione competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione delle competenze tra gli organi ed uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, in materia di collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età, liquidazione del trattamento di quiescenza normale diretto e di riversibilità,

computo, con o senza riscatto, riunione e ricongiunzione di periodi e servizi utili in quiescenza, nonchè in materia di trattamento di previdenza, nei confronti del personale dipendente, è stabilita dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, annesse al presente decreto.

Resta salva la decorrenza dal 1° ottobre 1975 delle stesse competenze, per quanto riguarda il personale di cui alla tabella *C*, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e dagli articoli 8 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Nei casi di cessazione dal servizio per cause diverse dal raggiungimento dei limiti di età i provvedimenti relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza sono adottati dagli uffici indicati nelle stesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, in base ai provvedimenti degli organi o uffici competenti a disporre la cessazione dal servizio a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 2.

Su tutte le domande prodotte in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto o, per quanto riguarda il personale indicato nell'unita tabella *C*, dopo il 1° ottobre 1975, da dipendenti cessati dal servizio anteriormente alle stesse date o da loro superstiti, sono competenti a provvedere gli uffici indicati nelle tabelle di cui al precedente art. 1.

Resta all'amministrazione centrale - Ispettorato per le pensioni, la competenza a provvedere sulle domande di computo, con o senza riscatto, riunione e ricongiunzione di servizi utili in quiescenza, prodotte anteriormente alle date di cui al precedente comma, escluse le domande sulle quali gli altri uffici centrali e periferici competenti provvedono contestualmente all'atto di liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 3.

Al collocamento a riposo, anche per raggiungimento dei limiti di età, alla liquidazione del trattamento di quiescenza e agli adempimenti relativi al trattamento di previdenza nei confronti del personale non appartenente alle categorie di cui all'allegata tabella *C* che sia collocato fuori ruolo, o comandato a prestare servizio in altre amministrazioni, provvedono le direzioni generali, gli ispettorati e i servizi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione competenti per ordine e grado di istruzione o per materia.

Art. 4.

Su tutte le domande di trattamento di quiescenza privilegiato, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e sulla liquidazione d'ufficio dello stesso trattamento provvedono le stesse direzioni generali, gli ispettorati e i servizi di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Il controllo di legittimità sui provvedimenti adottati da organi ed uffici periferici in esecuzione del presente decreto è esercitato dalle delegazioni regionali della Corte dei conti. I predetti provvedimenti saranno inviati alle stesse delegazioni regionali tramite le ragionerie regionali dello Stato, dalle sovrintendenze scolastiche regionali e interregionali, università degli studi ed istituti di istruzione universitaria, e tramite le ragionerie provinciali dello Stato, dai provveditorati agli studi.

Il controllo di legittimità sui provvedimenti adottati da uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione continuerà ad essere esercitato dalla Corte dei conti, alla quale gli stessi provvedimenti dovranno essere trasmessi tramite la ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1976

LEONE

MORO — MALFATTI
— COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1976
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 184

TABELLA *A*

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA.

Categorie di personale	Uffici competenti
Personale dirigente (amministrativo, di ragioneria, statistico e ispettivo) dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica	Amministrazione centrale - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi
Personale amministrativo, di ragioneria, statistico, tecnico ed ausiliario in servizio nell'amministrazione centrale	Amministrazione centrale - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi
Personale ispettivo tecnico periferico dell'amministrazione scolastica	Amministrazione centrale - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi
Personale amministrativo, di ragioneria, statistico, tecnico ed ausiliario in servizio nelle sovrintendenze scolastiche regionali e interregionali	Sovrintendenze scolastiche regionali e interregionali
Personale amministrativo, di ragioneria, statistico, tecnico ed ausiliario in servizio nei provveditorati agli studi	Provveditorati agli studi

TABELLA *B*

PERSONALE DEI RUOLI NAZIONALI E CORRISPONDENTE PERSONALE NON DI RUOLO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DEGLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE.

Categorie di personale	Uffici competenti
Personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione materna, elementare, secondaria, professionale e artistica (escluso il personale delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dei conservatori musicali) e degli istituti di educazione	Provveditorati agli studi

Categorie di personale	Uffici competenti
Personale insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, professionale e artistica (escluso il personale delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori musicali)	Provveditorati agli studi
Personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Accademia di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dei conservatori musicali	Amministrazione centrale Ispettorato per l'istruzione artistica
Personale insegnante di educazione fisica delle scuole di ogni ordine e grado	Provveditorati agli studi

TABELLA *C*

PERSONALE DEI RUOLI PROVINCIALI E CORRISPONDENTE PERSONALE NON DI RUOLO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DEGLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE - PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Categorie di personale	Uffici competenti
Personale insegnante delle scuole di istruzione materna, elementare e secondaria di primo grado	Provveditorati agli studi
Personale educativo degli istituti di educazione	Provveditorati agli studi
Personale amministrativo, assistente, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione materna, elementare, secondaria, professionale e artistica (escluso il personale delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dei conservatori musicali) e degli istituti di educazione	Provveditorati agli studi

TABELLA *D*

PERSONALE DELLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI, DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELLE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE.

Categorie di personale	Uffici competenti
Personale docente che all'atto della cessazione dal servizio rivesta la carica di rettore o direttore delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria	Amministrazione centrale - Direzione generale dell'istruzione universitaria
Personale docente, assistente, dirigente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle università degli studi ed istituti di istruzione universitaria	Università degli studi e istituti di istruzione universitaria
Personale scientifico, tecnico, amministrativo ed ausiliario di enti e istituzioni scientifiche:	
Collezione elmintologica di Napoli	Università degli studi di Napoli
Erbario tropicale di Firenze	Università degli studi di Firenze
Giardino coloniale di Palermo	Università degli studi di Palermo
Istituto papirologico « G. Vitelli » di Firenze	Università degli studi di Firenze
Museo di storia della scienza di Firenze	Università degli studi di Firenze
Osservatorio astrofisico di Arcetri	Università degli studi di Firenze
Osservatorio astrofisico di Catania	Università degli studi di Catania
Osservatorio astronomico di Brera	Università degli studi di Milano
Osservatorio astronomico universitario di Bologna	Università degli studi di Bologna
Osservatorio astronomico di Capodimonte	Università degli studi di Napoli
Osservatorio astronomico di Collurania	Università degli studi di Napoli
Osservatorio astronomico di Padova	Università degli studi di Padova
Osservatorio astronomico universitario di Palermo	Università degli studi di Palermo
Osservatorio astronomico di Pino Torinese	Università degli studi di Torino
Osservatorio astronomico di Roma	Università degli studi di Roma (I[a])
Osservatorio astronomico di Trieste	Università degli studi di Trieste
Osservatorio vesuviano di Ercolano	Università degli studi di Napoli
Stazione astronomico-geodetica di Carloforte	Università degli studi di Cagliari
Personale docente, assistente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di perfezionamento e di specializzazione:	
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa	Università degli studi di Pisa
Scuola autonoma di ostetricia di Trieste	Università degli studi di Trieste
Scuola autonoma di ostetricia di Venezia	Università degli studi di Padova

(4159)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - grandinate del 22 e 26 maggio 1975.

Brindisi - gelate del 13 e 14 aprile 1975; grandinate del 14 e 21 maggio 1975.

Foggia - gelate del 12 e 13 gennaio 1975; grandinate del 23, 24, 25 maggio 1975.

Lecce - gelate del 13 aprile 1975; grandinata del 5 giugno 1975.

Taranto - grandinate del 6 e 12 luglio 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bari - grandinate del 22 e 26 maggio 1975:

comune di Andria per i fogli di mappa numeri 101, 109, 110, 111, 126, 127, 128, 136, 137, 138, 139, 158, 159, 161, tutti in parte;

comune di Casamassima per i fogli di mappa numeri 6, 7, 13, 14, 15, 16, tutti per intero, e per i fogli di mappa numeri 5, 12, 17, tutti in parte.

Foggia - gelate del 12, 13 gennaio 1975; grandinate del 23, 24, 25 maggio 1975:

comune di Ischitella per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, tutti in parte;

comune di Orta Nova per i fogli di mappa numeri 11, 20, 21, 22, 25, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, tutti in parte;

comune di Carapelle per i fogli di mappa numeri 4, 7, 8, tutti in parte;

comune di Foggia per i fogli di mappa numeri 19, 22, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 54, tutti in parte.

Lecce - gelata del 13 aprile 1975; grandinata del 5 giugno 1975:

comune di Copertino per i fogli di mappa numeri 7, 8, 11, 12, tutti per intero;

comune di Salice Salentino per i fogli di mappa numeri 4, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 48, tutti in parte;

comune di Monteroni per i fogli di mappa numeri 1, 5, 7, 16, 17, tutti in parte;

comune di Veglie per i fogli di mappa numeri 11, 47, per intero e per i fogli di mappa numeri 1, 4, 12, 16, 21, 23, 36, 40, 41, 46, tutti in parte;

comune di Campi Salentina per i fogli di mappa numeri 14, 44, per intero e per i fogli di mappa numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 34, 35, 37, 38, 43, tutti in parte;

comune di Guagnano per i fogli di mappa numeri 8, 9, per intero e per i fogli di mappa numeri 7, 10, 25, 26, 34, 37, 38, tutti in parte;

comune di Melendugno per i fogli di mappa numeri 83, 85, 86, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 103, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 88, 100, in parte;

comune di Nardò per i fogli di mappa numeri 55, 63, 76, tutti in parte;

comune di Leverano per i fogli di mappa numeri 8, 9, 19, 20, 28, tutti in parte;

comune di Poggiardo per i fogli di mappa numeri 1, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 2, 3, 8, 9, 10, 15, tutti in parte;

comune di Nociglia per i fogli di mappa numeri 4, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, tutti per intero;

comune di Cutrofiano per il foglio di mappa numero 27, per intero e per i fogli di mappa numeri 9, 10, 18, 19, 29, 39, tutti in parte;

comune di Castrignano dei Greci per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 6, 7, tutti per intero e per il foglio di mappa n. 5, in parte;

comune di Martano per i fogli di mappa numeri 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 6, 13, 18, tutti in parte;

comune di Vernole per i fogli di mappa numeri 31, 44, 46, 47, 54, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 29, 43, 48, 49, 53, 55, tutti in parte;

comune di Corigliano d'Otranto per i fogli di mappa numeri 4, 11, 12, 13, 14, 25, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 5, 15, 16, 20, 21, 25, 26, tutti in parte;

comune di Castrì di Lecce per i fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 3, 6, 10, 14, tutti in parte.

Taranto - grandinate del 6 e 12 luglio 1975:

comune di Carosino per i fogli di mappa numeri 4, 5, 9, 10;

comune di Castellaneta per i fogli di mappa numeri 5 (p.a. est strada Matine-Gioia del Colle), 6, 11;

comune di Grottaglie per i fogli di mappa numeri 9 (parte sud-est), 10 (parte sud), 15 (parte est), 16, 17, 18, 26, 31, 32, 33, 41, 44, 45, 50 (parte est), 51, 52, 53, 58, 59, 60, 74 (parte sud), 75 (parte sud), 78, 79;

comune di Manduria per i fogli di mappa numeri 7, 8, 20, 22, 23, 25, 34, 35, 36, 49, 50, 62, 63, 64, 74, 75, 76, 77, 78;

comune di Monteparano per i fogli di mappa numeri 3 (parte est), 4 (parte est);

comune di Taranto sez. A per i fogli di mappa numeri 155, 156, 157;

comune di Taranto sez. B per i fogli di mappa numeri 5 (parte ovest), 8 (parte ovest).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3939)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli eventi stessi:

Bologna - grandinate dell'8, 15, 22 maggio e dell'11 luglio 1975 (art. 7); nubifragio con tromba d'aria del 29 giugno 1975 (art. 7).

Ferrara - grandinate del 15, 21, 26 maggio, del 3, 10, 30 giugno e 4 luglio 1975 (articoli 7 e 13).

Modena - gelate del 22, 23 marzo e del 12 aprile 1975 (articoli 7 e 13); grandinate del 30 giugno 1975 (articoli 7 e 13).

Ravenna - grandinate del 24, 26 maggio e del 4 luglio 1975 (articoli 7 e 13); fortunale con grandine del 30 giugno 1975 (articoli 7 e 13).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate province, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bologna - grandinate del 15 e 22 maggio 1975 (articolo 5); nubifragio con tromba d'aria del 29 giugno 1975 (art. 4):

comune di Bentivoglio per i fogli di mappa numeri 4p, 7p, 8p, 15p, 16p, 19p, 30p, 36p, 37p;

comune di Budrio per i fogli di mappa numeri 117p, 118p, 124p, 125p, 126p, 127p, 128p, 129, 133, 134, 135, 136, 137p, 140, 141, 142, 143p, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153;

comune di Malalbergo per i fogli di mappa numeri 65p e 66;

comune di Medicina per i fogli di mappa numeri 14p, 15p, 26p, 27, 28p, 40p, 41, 42, 58p, 60p, 61p, 109p, 128, 129, 130p, 149, 150, 151p, 152p, 153p;

comune di Minerbio per i fogli di mappa numeri 36p, 37, 38p, 39p, 40p, 42, 43, 44p, 45p, 46p, 50, 51;

comune di Monteveglio per i fogli di mappa numeri 4, 10p, 19, 20, 21p;

comune di San Giovanni in Persiceto per i fogli di mappa numeri 132p, 133p, 134p, 135p, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 93, 94, 95, 105;

comune di Anzola Emilia per i fogli di mappa numeri 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 35, 39;

comune di Argelato per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21p, 22p;

comune di Bologna per i fogli di mappa numeri 1 e 2;

comune di Calderara di Reno per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11p, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26p, 27, 28p, 29, 30, 31, 32, 37p, 38;

comune di Castello d'Argile per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;

comune di Crevalcore per i fogli di mappa numeri 25, 57, 84;

comune di Pieve di Cento per i fogli di mappa numeri 15p, 19p, 22p, 23p;

comune di Sala Bolognese per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 26;

comune di San Giorgio di Piano per i fogli di mappa numeri 5p, 6p, 9, 10p, 11p;

comune di San Pietro in Casale per i fogli di mappa numeri 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 64p;

comune di Sant'Agata Bolognese per il foglio di mappa n. 41.

Ferrara - grandinate del 26 maggio, 3, 30 giugno, 4 luglio 1975 (art. 5):

comune di Mesola per i fogli di mappa numeri 42, 45, 46, 47;

comune di Mirabello per i fogli di mappa numeri 2, 3, 6, 7, 10;

comune di Sant'Agostino per i fogli di mappa numeri 14, 20, 21, 22, 23;

comune di Poggiorenatico per i fogli di mappa numeri 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84;

comune di Ferrara per i fogli di mappa numeri 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 151, 154, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 179, 181, 182, 183, 184, 195 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 233, 234, [illegible] 95, 97, 98;

comune di Copparo per i fogli di mappa numeri 115, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138;

comune di Argenta per i fogli di mappa numeri 180, 181, 183, 185, 188.

Ravenna - grandinate del 24, 26 maggio e del 4 luglio 1975 (art. 5); fortunale con grandine del 30 giugno 1975 (art. 5):

comune di Alfonsine per i fogli di mappa numeri 20p, 21p, 22, 46, 47, 55p, 56, 65p, 66p, 67, 76p, 78, 79, 77;

comune di Bagnacavallo per i fogli di mappa numeri 4p, 7p, 12p, 13p, 14p, 50p, 59p, 60p, 61, 62p, 73p, 74p;

comune di Conselice per i fogli di mappa numeri 40p, 42p, 64p, 65p;

comune di Cotignola per i fogli di mappa numeri 2p, 11p, 12p, 15p, 16p, 18p, 21p, 22, 23, 24, 25p, 26p, 29p, 30, 31p;

comune di Lugo per i fogli di mappa numeri 35p, 36p, 37p, 42, 43, 44, 49, 50p, 51, 52, 55, 56, 57, 58p, 61, 62, 63, 64p, 69, 70, 71, 72p, 77p, 85p;

comune di Massalombarda per i fogli di mappa numeri 7p, 8p, 9p, 17p, 18p, 19, 20, 22p, 23p, 24p, 25p, 26p, 27p, 28p, 29p, 32p, 33p, 36p, 37p, 42p, 44p, 46, 47p;

comune di Ravenna - sezione Savio per i fogli di mappa numeri 53p, 82p, 108p, 109, 110, 111p, 112p, 115, 116, 117, 118, 119, 134p, 135p, 160, 161p, 163, 164p, 165p, 166p;

comune di Ravenna - sezione S. Alberto per i fogli di mappa numeri 110p, 111p, 112p, 113p, 125p, 127p, 128, 129;

comune di Sant'Agata per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8p, 9p, 12p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3942)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Asti - grandinate dell'11, 29 luglio, 15 agosto 1975 (art. 7).

Alessandria - grandinate del 6, 11 luglio 1975 (art. 7); nubifragio con grandine dell'11, 12 agosto 1975 (art. 7).

Cuneo - nubifragio con grandine del 4, 11 luglio, 11, 15, 17 agosto 1975 (articoli 7 e 13).

Novara - grandinata dell'11 agosto 1975 (art. 7).

Torino - grandinate dell'11 agosto, 19, 21, 30 settembre 1975 (art. 7).

Vercelli - grandinata del 18 luglio 1975 (art. 7).

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche indicate a fianco delle sottoelencate province e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Alessandria - nubifragio con grandine dell'11, 12 agosto 1975:

comuni di Ozzano, Pontestura, Solonghello, Silvano d'Orba, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Mombello per tutto il territorio comunale con esclusione della frazione Casalino;

comune di Camino per le località Capoluogo, Isolengo, Piazzano, Castel S. Pietro;

comune di Casale Monferrato per le località Bricco, Fidelara, Prete, Vera;

comune di Rosignano per le località Ferragatta, Otrana, Galivalla, Grosso, Cornalasca, Montalino, Minerva, Lupo, Costalora;

comune di Cereseto per le località Buffalora, Bitolina, Valle Bruno, Tavolara, Merli, Degiovanni;

comune di Gabiano per le località Capoluogo, Zoalengo, Cantavenna, Micengo, Brusasca.

Cuneo - nubifragio con grandine del 4, 11 luglio, 11, 15, 17 agosto 1975:

comune di Magliano Alfieri per le località Valmortizzo, S. Pietro, Lovera;

comune di Rodello per le località Mosesco, Campasso, Vai, Caramelli, Gossera, Bolichino, Piandeniane, Comorotti;

comune di Govone per le località Craviano, Montaldo, S. Defendente, Trinità, S. Pietro, S. Calogero, Capoluogo;

comune di Priocca per le località Sabbioni, Luca, Biegio.

Torino - grandinate dell'11, 18 luglio, 8, 11, 15 agosto 1975.

comune di Andezeno per le località Molino Cesole, Rocco, Bussetto, Rivale, Costa;

comune di Casalborgone per le località Val Ferro, Val Fraschetina, S. Rocco, Val Berzano, S. Giuseppe, Civignola, Ceriaglio, S. Martino, Val Caramellino, Val Chiapini, Val Cerro, Serraglio, San Pietro, Salto Balestra, Gorra;

comune di Maglione per le località Fumagallo, Serra, Nosula, Riva Pozzo Nuovo, Caplet, Roc, S. Maurizio, Carionda, Bosa;

comune di Mazzè per le località Prato inferiore, Cascianassa, Fargina;

comune di Mombello per le località Rocchetta, Pasquetto, Pian Perino, Valle Bossola, Bertoni;

comune di Avigliana per le località Drubiaglio, Bertassi, S. Agostino, Bechiasso;

comune di Rivalta Torinese per il territorio collinare e per il territorio di pianura a nord del territorio comunale;

comune di Rivoli per l'intero territorio collinare con esclusione delle località Perosa e Generala e per l'intero territorio di pianura;

comune di Castagneto Po per le località Soliti, Tamani, Vogliotti, Coste, Villanova, Serra, San Genesio, Alto, Mezzavilla, Ossole, Cimenasco, Negri, Concentrico;

comune di Gassino per l'intero territorio comunale con esclusione della frazione Bardassano;

comune di Lauriano Po per la frazione Piazzo e la parte alta della collina;

comune di San Raffaele Cimena per l'intero territorio comunale con esclusione della località Cimena;

comune di Arignano, Brozolo, Cinzano, Moriondo, Riva di Chieri, Rivalba, Sciolze, Villareggia, Brusasco, Cavagnolo, Monteu da Po, San Sebastiano Po, Verrua Savoia, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3940)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Belluno - nubifragio con grandine del 16 luglio 1975.

Treviso - grandinate del 19 luglio 1975.

Venezia - grandinate del 17, 28, 30 giugno, 4, 19, 24, 25 luglio, 12, 16, 23 agosto 1975; nubifragio del 23, 24 agosto 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Belluno - nubifragio con grandine del 16 luglio 1975 (art. 5):

comune di Lozzo di Cadore per le frazioni Centro, S. Rocco;

comune di Lorenzago di Cadore per le frazioni Villagrande, Villapiccola, La Costa;

comune di Vigo di Cadore per la frazione di Pelos.

Treviso - grandinata del 19 luglio 1975 (art. 5):

comune di Codognè per le località omonima, Case Galvani, Borgo di Sopra;

comune di Conegliano per le località S. Rosa, Campolongo;

comune di Fontanelle per le località omonima, Lutrano, Vallonto;

comune di Gaiarine per la località Campomolino;

comune di Mansuè per le località Basalghelle, Baite, Longhere, Rigole, Tessere;

comune di Portobuffolè per le località omonima, Faè;

comune di S. Fior per la località Palù;

comune di S. Vendemiano per le località Fossamerlo, Saccon, Zoppè, Palù, Borghetto.

Venezia - grandinate del 28 giugno, 19, 24, 25 luglio, 12, 23 agosto 1975 (art. 5); grandinata del 4 luglio 1975 (art. 4); tromba d'aria del 24, 25 luglio 1975 (art. 4):

comune di Annone Veneto per le località Quattro Strade, Boschetto, Lazzaretto, via Molin di Mezzo, via Cedrugno, vie confinanti con il centro abitato;

comuni di Pramaggiore, Cinto Coamaggiore, Cavarzere, Cona, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Portogruaro per le località Giussago, Magnan, Pradistella, Taglio Nuovo, via Comugne, via San Biagio, via Pramorin, via Villa, Pradipozzo, Portovecchio;

comune di Fossalta di Portogruaro per le località Villanova, Stiago, Vado, Clementina;

comune di S. Michele al Tagliamento per le località Bibione, Mutterone, Cavarzerani, via Marango, Comugne, punta Miniscalchi, Cà Cova e vie confinanti con il centro abitato;

comune di Venezia-Mestre per le località S. Giuliano, Ponte della Pietra, Forte di Cavergnaghi, via Orlanda, via del Cortivo;

comune di S. Donà di Piave per le località Chiesanuova, Passarella, Bari Cavadi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3937)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1976.

Sostituzione del presidente del collegio sindacale per il controllo degli atti della gestione straordinaria dell'Istituto nazionale addestramento professionale lavoratori industria, dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio e dell'Istituto nazionale istruzione addestramento settore artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1972, con il quale è stato nominato un commissario per la liquidazione dell'Istituto nazionale addestramento professionale lavoratori industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale istruzione addestramento settore artigiani (I.N.I.A.S.A.);

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1972, con il quale è stato costituito un comitato di vigilanza sulla gestione di liquidazione dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C., I.N.I.A.S.A.;

Visto il decreto interministeriale 29 marzo 1973, con il quale a riforma dell'art. 2 del decreto 8 giugno 1972, è stato nominato un commissario straordinario con il compito di provvedere al prosieguo dell'ordinaria attività degli Enti predetti nelle regioni a statuto speciale;

Visto il decreto interministeriale 9 aprile 1973, con il quale è stato nominato un collegio sindacale per il controllo degli atti della gestione straordinaria dello I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C. ed I.N.I.A.S.A. per le regioni a statuto speciale;

Considerato che il dott. Gino Baita, presidente del precitato collegio sindacale in rappresentanza del Ministero del tesoro è stato collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del predetto collegio sindacale;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Aldo Michelli è nominato presidente, in rappresentanza del Ministero del tesoro, del collegio sindacale indicato nelle premesse in sostituzione del dottor Gino Baita, collocato a riposo.

Roma, addì 8 marzo 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3852)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., in Genova, stabilimento di Castellamonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., con sede in Genova, stabilimento di Castellamonte (Torino), con effetto dal 23 settembre 1974;

Visto il decreto ministeriale di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebastiano Bocciardo & C., con sede in Genova, stabilimento di Castellamonte (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4166)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, in Santa Palomba di Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, Santa Palomba di Pomezia (Roma), con effetto dal 1° maggio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aifel - Frigoriferi industriali, Santa Palomba di Pomezia (Roma), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 145, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Rossi Filippo in data 23 maggio 1969, avverso la mancata nomina ad insegnante di matematica e fisica da parte dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Foligno.

(4058)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1976, registro n. 12 Istruzione, foglio n. 99, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dal prof. Cozza Benito Pino in data 12 ottobre 1971, avverso il giudizio sintetico relativo all'anno scolastico 1968-69.

(4059)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 335, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto, in data 20 maggio 1967, dal prof. Gaspare Ferro, avverso la decisione emessa il 16 aprile 1967 del provveditore agli studi di Agrigento.

(4060)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ricengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Ricengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.609.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1736/M)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Baiso (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1726/M)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1731/M)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Gerano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.758.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1734/M)

Autorizzazione al comune di Vallo di Nera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Vallo di Nera (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.527.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1735/M)

Autorizzazione al comune di Tambre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Tambre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.691.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1718/M)

Autorizzazione al comune di Pertengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Pertengo (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.176.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la sommistrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1719/M)

Autorizzazione al comune di Torrita di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Torrita di Siena (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.047.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1720/M)

Autorizzazione al comune di Colle Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Colle Santa Lucia (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1722/M)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Falcade (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.636.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1723/M)

Autorizzazione al comune di Mandello Vitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Mandello Vitta (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.248.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1724/M)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Lamporecchio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1725/M)

Autorizzazione al comune di Porpetto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Porpetto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.643.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1727/M)

Autorizzazione al comune di Monrupino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Monrupino (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1728/M)

Autorizzazione al comune di Aiello del Friuli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Aiello del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1729/M)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.127.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1730/M)

Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Corchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1732/M)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.288.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1733/M)

Autorizzazione al comune di Formignana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Formignana (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1737/M)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Novi di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 58.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1738/M)

Autorizzazione al comune di Curtatone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Curtatone (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1739/M)

Autorizzazione al comune di Tresigallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Tresigallo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1741/M)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1742/M)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.008.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1743/M)

Autorizzazione al comune di Grezzana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Grezzana (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1744/M)

Autorizzazione al comune di Poiana Maggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Poiana Maggiore (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1745/M)

Autorizzazione al comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per la integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1976, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 32.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1740/M)

Autorizzazione al comune di Ostellato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1976, il comune di Ostellato (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1721/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi dell'8 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	869,75	869,75	862,30	869,75	870 —	869,70	870 —	869,75	869,70	869,75
Dollaro canadese	886,10	886,10	881 —	886,10	888,60	886,05	888 —	886,10	886,05	886,10
Franco svizzero	343,10	343,10	340,48	343,10	342,78	343,05	343,30	343,10	343,10	343,10
Corona danese	144,08	144,08	143,50	144,08	143,98	144,05	144,08	144,08	144,08	144,10
Corona norvegese	158,43	158,43	159 —	158,43	158,41	158,40	158,48	158,43	158,43	158,45
Corona svedese	197,15	197,15	198 —	197,15	197,30	197,10	197,40	197,15	197,15	197,15
Fiorino olandese	323,75	323,75	324 —	323,75	324,02	323,70	323,80	323,75	323,75	323,75
Franco belga	22,309	22,309	22,30	22,309	22,31	22,25	22,34	22,309	22,309	22,30
Franco francese	186,70	186,70	187,20	186,70	186,69	186,65	186,84	186,70	186,70	186,70
Lira sterlina	1615 —	1615 —	1614 —	1615 —	1613,40	1615 —	1615,50	1615 —	1615 —	1615 —
Marco germanico	342,77	342,77	342,90	342,77	342,78	342,75	342,82	342,77	342,77	342,75
Scellino austriaco	47,835	47,835	47,78	47,835	47,84	47,80	47,85	47,835	47,835	47,85
Escudo portoghese	29,53	29,53	29,48	29,53	29,54	29,50	29,52	29,53	29,53	29,55
Peseta spagnola	12,948	12,948	12,93	12,948	12,94	12,90	12,9475	12,948	12,948	12,95
Yen giapponese	2,925	2,925	2,95	2,925	2,92	2,90	2,9250	2,925	2,925	2,90

Media dei titoli dell'8 aprile 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,400
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,800
» 5 % (Città di Trieste)	90,700
» 5 % (Beni esteri)	90,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,525
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,350
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,400
» poliennali 7 % 1978	92,575
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1976

Valuta	
Dollaro USA	869,875
Dollaro canadese	887,05
Franco svizzero	343,20
Corona danese	144,08
Corona norvegese	158,455
Corona svedese	197,275
Fiorino olandese	323,775
Franco belga	22,324
Franco francese	186,77
Lira sterlina	1615,25
Marco germanico	342,795
Scellino austriaco	47,842
Escudo portoghese	29,525
Peseta spagnola	12,948
Yen giapponese	2,925

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *G* della tabella IX riguardante i dirigenti amministrativi delle università e istituti di istruzione superiore, nonchè gli articoli 24 e 66;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto interministeriale 30 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1975, registro n. 43, foglio n. 247, con il quale viene determinato l'incremento dell'organico della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, previsto dal citato art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580;

Considerato che il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 5 luglio 1975 ha preso atto della disponibilità alla data del 30 giugno 1975 di cinque posti nella qualifica di dirigente superiore nella carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, di cui due da conferire per turno di anzianità e tre mediante concorso, per titoli di servizio, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che dei cinque posti sopra indicati due sono stati istituiti a decorrere dal 1° gennaio 1974 per effetto dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, due a decorrere dal 1° gennaio 1975 per effetto dello stesso articolo e che la disponibilità del restante posto consegue al collocamento fuori ruolo a decorrere dal 28 giugno 1975 del dott. Luigi Stasi, dirigente superiore;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli di servizio, a complessivi tre posti di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:

A) Concorso ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

I titoli debbono essere posseduti alla data del 1° gennaio 1974.

B) Concorso ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

I titoli debbono essere posseduti alla data del 1° gennaio 1975.

C) Concorso ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie.

I titoli debbono essere posseduti alla data del 28 giugno 1975.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tali date.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari del ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro le date indicate per ciascun concorso anni tre di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

Le domande di partecipazione a ciascun concorso redatte in carta legale, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il concorso al quale intende partecipare, precisando se trattasi del concorso di cui alla lettera *A*) o *B*) ovvero *C*) del precedente art. 1;

b) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

c) l'ufficio presso il quale presta servizio;

d) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

Ciascuna domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) *curriculum* in tre copie, sottoscritto dal candidato, sui servizi prestati e sulle attività svolte;

2) elenco, in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei titoli posseduti;

3) documenti in originale, o in copia autenticata in regola con le disposizioni fiscali che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 8 qualora essi non si trovino già agli atti dell'amministrazione. Degli eventuali incarichi e servizi speciali, di cui alla lettera *B*) dell'art. 8, dovrà essere documentato il titolo con cui siano stati conferiti e lo effettivo espletamento.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare a ciascuna domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 700.

Nel caso di presentazione di più di una domanda non è consentito fare riferimento alla documentazione allegata alla predetta prima domanda.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati potranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, in tre esemplari, per ciascun concorso, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco per ciascun concorso.

Sul pacco con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: « Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore (art. 1, lettera *A*) o *B*) ovvero lettera *C*) del bando di concorso) ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti e le pubblicazioni, o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

I documenti presentati in tempo utile, non potranno essere ne sostituiti, nè rettificati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale istruzione universitaria.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti ministeriali e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, saranno composte:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalle commissioni esaminatrici in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi allo ultimo quinquennio: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

La graduatoria medesima e quella del vincitore saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

I concorrenti che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

I primi dirigenti dichiarati vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 5 luglio 1975 ed economica dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Gli stessi precederanno nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità e saranno collocati nel seguente ordine:

1) vincitore del concorso di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del bando;

2) vincitore del concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 del bando;

3) vincitore del concorso di cui alla lettera *C*) dell'art. 1 del bando.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede loro assegnata decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 206

(4098)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici, mediante prova d'arte, a complessivi quaranta posti di operaio specializzato in prova nel ruolo organico degli operai.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonché le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, recante norme relative al personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente modificazioni ed integrazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1971, n. 30256, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971, registro n. 38, foglio n. 295, concernente modificazioni della dotazione organica degli operai comuni di terza categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato, delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizzano le amministrazioni statali a ricoprire, con riferimento all'anno 1975, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Ravvisata l'opportunità di bandire concorsi a complessivi quaranta posti di operaio specializzato in prova;

Visto il verbale della commissione centrale per il personale della seduta n. 166 tenuta il 30 dicembre 1975, nella quale detto organo ha espresso il parere di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, commi ottavo e nono, della citata legge 13 maggio 1975, n. 157, nel senso di riservare una aliquota del 50% dei posti messi a concorso in favore degli operai di questa Amministrazione inquadrati nella categoria immediatamente inferiore;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i seguenti pubblici concorsi, mediante prova d'arte, per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni:

diciannove posti di motorista;
nove posti di carrozziere;
sei posti di elettrauto;
quattro posti di verniciatore;
due posti di tappezziere.

La metà dei posti messi a concorso per ciascuna qualifica di mestiere è riservata al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni inquadrato nel ruolo organico degli operai qualificati. Detti posti riservati, se non ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei, nell'ordine delle rispettive graduatorie.

I suddetti posti saranno conferiti presso le direzioni compartimentali indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto.

E' consentita la partecipazione a più di uno dei concorsi sopra menzionati. In tal caso è necessario che il candidato produca distinte domande per ogni concorso al quale intenda partecipare.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare superiore (5ª classe);

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

d) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione);

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre, il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 10;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non potranno essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Per l'ammissione al concorso a diciannove posti di motorista è richiesto, altresì, il possesso della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di un concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno produrre una domanda per ciascun concorso.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B* dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il concorso al quale intendano partecipare;

d) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché se abbiano avuto, o meno, precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto;

n) (per i soli aspiranti al concorso a diciannove posti di motorista): di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli, indicandone gli estremi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al settimo comma del presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione, anche di uno soltanto di questi requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione. Analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso potrà essere disposta con decreto motivato del Ministro soltanto per difetto dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici, da nominarsi con decreto ministeriale, saranno composte da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, e da due funzionari dell'amministrazione con qalifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario direttivo della amministrazione con qualifica non superiore a consigliere o un impiegato della carriera di concetto.

Art. 7.

Prova d'arte

I candidati saranno sottoposti ad una prova d'arte, intesa a stabilire il possesso del più elevato grado di perfezionamento nella qualifica di mestiere cui concorrono e dovranno dimostrare competenza e capacità professionali tali da essere di guida agli operai qualificati.

La prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità, o meno, dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento dimostrati.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno dodici ventesimi.

La prova d'arte si svolgerà a Roma.

La data e l'edificio presso cui si effettuerà la prova stessa, saranno comunicati ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'arte la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova predetta, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza e della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'arte.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla

amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, numero 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati, senza demerito, al termine delle ferme o rafferme, dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, produrranno, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*), ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Le graduatorie generali di merito dei concorrenti idonei, distinte per ciascun concorso, saranno formate secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 8, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni.

I posti dei concorsi saranno assegnati secondo l'ordine delle singole graduatorie, tenendo conto delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione e saranno pub-

blicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica e dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (5ª classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. (Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso), rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) (per i soli candidati al concorso a diciannove posti di motorista) attestazione dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli (categoria, luogo, numero e data del rilascio).

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dall'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo. Peraltro, i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome e luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 11 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nonchè (per i soli candidati al concorso a diciannove posti di motorista) l'attestazione di cui al punto 8) dello stesso art. 11.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
6) (per i soli candidati al concorso a diciannove posti di motorista) attestazione di cui al punto 8) del precedente art. 11, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 11.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al suddetto art. 11.

Art. 13.

Periodi di prova e nomina in ruolo

I vincitori dei concorsi, che risulteranno idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 10 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati, con decreto ministeriale, operai specializzati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

I medesimi saranno assegnati nelle sedi comprese nelle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nel prospetto di cui allo allegato *A* al presente decreto e, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

E' fatto obbligo agli stessi di permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferirli, per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Trascorso il periodo di prova, gli interessati, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto ministeriale.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto ministeriale. In tal caso spetterà all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 26 febbraio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1976
Registro n. 18 *Poste, foglio n.* 1

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DEI POSTI MESSI A CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI OPERAIO SPECIALIZZATO IN PROVA RIPARTITI PER MESTIERE E PER SEDE DI ASSEGNAZIONE

Numero dei posti	QUALIFICA DI MESTIERE	DIREZIONI COMPARTIMENTALI DI ASSEGNAZIONE												
		Piemonte - Valle D'Aosta	Liguria	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Emilia-Romagna	Toscana	Marche - Umbria	Lazio	Campania	Calabria	Sicilia	Sardegna
19	Motoristi	2	1	4	1	1	1	–	1	3	3	1	–	1
9	Carrozzieri	1	1	1	–	–	–	1	1	1	1	–	1	1
6	Elettrauto	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–
4	Verniciatori	1	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
2	Tappezzieri	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
40														

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza e provincia)

. . . . . .
(indicare se sposato o no) (numero dei figli)

. . . .
(concorso al quale intende partecipare: numero dei posti e qualifica di mestiere) (2)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso sopra indicato, per la nomina alla qualifica di operaio specializzato in prova . nel ruolo organico degli operai della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (3).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (4);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (5);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (6);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al bando di concorso;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali o di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . . . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . dal al (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione;

i) (per i soli aspiranti al concorso a diciannove posti di motorista) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli rilasciata dal prefetto di . . . . in data . . . . . (numero) . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Indicare il concorso al quale si intende partecipare (numero dei posti e qualifica di mestiere).

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Per la partecipazione a più di un concorso è necessario produrre tante domande quanti sono i concorsi ai quali l'aspirante intenda partecipare.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, luogo e data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia di residenza) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4001)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Considerato che nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, risultano disponibili dei posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale la predetta direzione generale è stata autorizzata a bandire un concorso, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Uno dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, agli impiegati della carriera di concetto della direzione generale stessa che rivestano la qualifica di segretario capo od equiparata

ovvero di segretario principale od equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se forniti di una delle lauree indicate nel successivo art. 2.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso la sede centrale della predetta direzione generale.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti, salvo quanto previsto nel precedente art. 1, comma secondo, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio o titolo equipollente;
laurea in scienze politiche o titolo equipollente.

Sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione di tale limite previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e contemporaneamente non reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I requisiti di cui ai precedenti commi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o passivo o che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impegno presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno essere indirizzate al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo n. 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data d'arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande devono essere redatte in conformità dell'unito modello *A* che è parte integrante del presente bando. In ogni caso gli aspiranti devono indicare:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome anche quello del marito);

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

13) la lingua scelta per la prova orale obbligatoria.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto amministrativo;

2) diritto civile;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Colloquio (oltre le materie delle prove scritte):

a) diritto della navigazione aerea;

b) ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile;

c) stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

d) prova obbligatoria di lingua inglese o francese, a scelta del candidato, consistente nella traduzione in italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonché di una conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato stesso a comprendere ed esprimersi nelle lingue suddette.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nella sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34, nei giorni 7, 8 e 9 giugno 1976 con inizio alle ore 8,30.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata su carta da bollo recante le firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

tessera postale o patente automobilistica;

porto d'armi o passaporto o carta d'identità.

Art. 6.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare fra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nelle prescritte forme. Per il termine citato si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 3.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 3 purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

Le graduatorie di merito, una per il gruppo dei candidati indicati nel primo comma dell'art. 1 e l'altra per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva prevista dall'art. 7.

A parità di punteggio si applicano le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria unica dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggio ottenuti tenendo altresì presenti i criteri di precedenza di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e la ripartizione dei posti stabiliti nell'art. 1.

L'amministrazione si riserva la facoltà di attribuire i posti destinati ai candidati di cui al secondo comma dell'art. 1 che non venissero coperti, agli idonei dell'altro gruppo di candidati, secondo l'ordine di gradutoria.

Le graduatorie predette e quelle degli idonei oltre i vincitori, una per ciascun gruppo di candidati, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della direzione generale citata e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) diploma di laurea in originale o copia autenticata.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino alla data del suo rilascio. In caso di distruzione o smarrimento del diploma di laurea il candidato deve presentare un certificato sostitutivo rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al punto 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego, anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di esser sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati ed invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato

delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova (parametro 190) nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede assegnata, decadranno dalla nomina stessa.

Art. 12.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'art. 11. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta di:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri.

Alla commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ognuna delle lingue straniere di cui al precedente art. 4, indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale predetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1976
Registro n. 12 *Trasporti, foglio n.* 400

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile - Servizio affari generali e personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . domiciliato in via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concoso, per esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . il (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . presso . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . . . .;

di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui al titolo I della legge n. 482/1968 (indicare quale);

di prestare servizio come impiegato presso . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . .;

di non essere stato destituito o dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione.

Per la prova orale obbligatorio di lingua straniera sceglie . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma . . . .

(4124)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice dei concorsi speciali, per soli titoli, a complessivi sessantuno posti per le qualifiche di manovale e di commesso, ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 197.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 668, concernente disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 2209, registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 44, con il quale sono stati indetti concorsi speciali, per soli titoli, a complessivi sessantuno posti per le qualifiche di manovale e di commesso per l'inquadramento, ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 197, nei ruoli organici della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dei dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi già affidati ad imprese private presso i « Cantieri iniezioni legnami delle ferrovie dello Stato » (manipolazione di traverse iniettate o da iniettare con antisettici) e presso la « Divisione viaggiatori e bagagli » di Firenze (manovalanza e apertura pacchi « C »;

Viste le designazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali unitarie in relazione all'art. 23 della surripetuta legge 27 luglio 1967, n. 668, per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento dei concorsi;

Delibera:

La commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento dei concorsi speciali citati nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Coletti dott. prof. Giovanni, primo dirigente.

Membri:

Pardo dott. ing. Sergio, ispettore capo;
Cornellini dott. ing. Paolo, ispettore;
D'Agostino dott. Roberto, ispettore provinciale;
Coli dott. Enzo, ispettore;
Duni Mirna, segretario (S.F.I.);
Mangialaio Temistocle, segretario superiore di prima classe (S.A.U.F.I.);
Barria Antonio, capo stazione superiore (F.I.S.A.F.S.).

Segretario:

Ianieri Maddalena, segretario superiore.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il direttore generale: MAYER

(4064)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale per il compartimento di Trieste, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 2 del 31 gennaio 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 maggio 1974, n. 7068, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Trieste, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621.

(4128)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Bologna;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Bologna, nell'ordine appresso indicato:

1. Evdoux dott. Ermanno .	punti	110,50	su 150
2. Molinari dott. Lodovico	»	101,60	»
3. Aniceti dott. Dante .	»	100,09	»
4. Schlitzer dott. Pasquale .	»	99,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4003)

REGIONE ABRUZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti i propri anteriori provvedimenti n. 188/7 del 31 maggio 1974 e n. 280/11 del 9 aprile 1975, entrambi esecutivi ai sensi di legge e riflettenti rispettivamente il bando e la nomina della commissione giudicatrice per il concorso in oggetto;

Visti i verbali numeri 1, 2 e 3 della predetta commissione;

Vista la proposta della giunta regionale di cui alla omologa deliberazione n. 5702/*C* del 28 novembre 1975;

Ritenuto di dover procedere, contestualmente all'approvazione della graduatoria all'assegnazione delle sedi in relazione all'ordine di graduatoria e alle preferenze manifestate dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 69, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti preposti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1943, n. 2211;

Vista la legge regionale 29 luglio 1974, n. 26;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera:

A) E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse, così come formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Francani Francesco .	punti	61,610	su 100
2. Ragonici Rosolino .	»	59,92	»
3. Di Matteo Ernesto .	»	57,727	»
4. De Dominicis Medoro .	»	49,87	»
5. Baldini Antonio .	»	45,37	»
6. Gabrielli Pietro .	»	43,00	»
7. Terranova Giuseppe .	»	42,93	»
8. Marcelli Ado .	»	42,00	»
9. Colleluori Cleto .	»	41,10	»
10. Nicoletti Roberto .	»	41,00	»
11. Caldini Carlo .	»	37,00	»
12. Confetti Valerio .	»	36,00	»

B) Sono assegnate, in relazione all'ordine della graduatoria e alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere al:

1) Francani Francesco: la condotta veterinaria unica del comune di Roseto degli Abruzzi;

2) Ragonici Rosolino: la condotta veterinaria unica del comune di Montorio al Vomano;

3) Di Matteo Ernesto: la condotta veterinaria consorziale di S. Egidio alla Vibrata e Ancarano;

4) De Dominicis Medoro: la condotta veterinaria consorziale di Rocca S. Maria - Valle Castellana e Torricella Sicura.

Teramo, addì 24 marzo 1976

p. *Il presidente*: MASSAROTTI

Il consigliere segretario: IAFOLLA

(4067)

REGIONE PIEMONTE

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Torino

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quindici farmacie urbane, nei comuni di Avigliana, Gassino Torinese, Leynì, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Vinovo, Volpiano e di settanta farmacie rurali nella provincia di Torino.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del giorno 30 aprile 1976.

Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all'ufficio del medico provinciale di Torino, corso Stati Uniti n. 1.

(3668)

OSPEDALE CIVILE « ALDI MAI » DI MANCIANO

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 19 maggio 1975, n. 136 e 23 ottobre 1975, n. 294, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manciano (Grosseto).

(4144)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di urologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica;

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione malattie infettive;

un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della sezione assistenza neonatale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

quattro posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(4142)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 febbraio 1976, n. 22, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione,

di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 25 novembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(4143)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

In esecuzione della deliberazione commissariale 29 marzo 1976, n. 231, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara) - tel. 880287-8 - 880503.

(4147)

OSPEDALE INFERMI « E. FRANCHINI » DI MONTECCHIO EMILIA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 febbraio 1976, n. 37/3-7/2, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montecchio Emilia (Reggio Emilia), via Barilla, 16 - tel. 864120.

(4146)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 3000 (da versare a mezzo vaglia postale intestato al tesoriere dell'ente: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Acquapendente).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(4145)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Avviso di rettifica

La pubblicazione dell'avviso concernente l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 1° aprile 1976, pag. 2465, deve ritenersi annullata. Rimane, pertanto, valida soltanto la pubblicazione dell'avviso apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1976, pag. 2126.

(4320)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1975, n. **33**.

Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16 - Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle comunità montane (comune di Fossa).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 9-bis del 10 aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comune di Fossa è inserito nella zona *A* di cui all'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 aprile 1975

(4023) DE CECCO

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1976, n. **12**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, per l'inquadramento del personale dei soppressi enti edilizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 14 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, per la parte riguardante il trasferimento alla Regione del personale degli enti edilizi soppressi, la legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, viene così modificata ed integrata:

a) le dotazioni del ruolo organico di cui all'art. 26, successivamente modificate con legge regionale 26 aprile 1975, n. 37 e con legge regionale 9 maggio 1975, n. 38, sono incrementate di un posto per la qualifica di responsabile di ufficio, di sei posti per la qualifica di collaboratore e di un posto per la qualifica di assistente;

b) all'art. 124 sono aggiunti i seguenti commi:

Il personale proveniente dagli enti edilizi soppressi, trasferito alla Regione con il decreto del Ministero dei lavori pubblici 28 dicembre 1974, è inquadrato nel ruolo regionale, con effetto dalla data del 1° gennaio 1975, nella qualifica di responsabile di ufficio se rivestente nell'ente di provenienza la qualifica di dirigente principale, nella qualifica di collaboratore, se rivestente la qualifica di segretario di 2ª classe, e nella qualifica di assistente se rivestente la qualifica di applicato di 2ª classe.

Al personale di cui al comma precedente si applicano, in sede di inquadramento, le norme della legge regionale **n. 16** del 1974 riportate agli articoli 119, 121, comma secondo, 125, 126 e 128.

Le somme che la regione Basilicata introiterà ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, saranno utilizzate, fino a concorrenza degli importi individuali, a coprire il costo del riscatto ai fini del trattamento di fine servizio da erogarsi dall'I.N.A. D.E.L. e il costo della equiparazione delle posizioni relative al trattamento di quiescenza di cui al terzo comma del citato art. 19.

Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata

Potenza, addì 2 marzo 1976

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1976, n. **13**.

Istituzione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 14 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione delle U.L.S.S.S. sotto forma di consorzi fra comuni e provincie

Nella prospettiva delle riforme della sanità e dell'assistenza la Regione promuove su tutto il territorio regionale la istituzione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali sotto forma di consorzi fra comuni e province, per l'esercizio, ai sensi delle vigenti leggi, delle competenze proprie dei comuni e delle province e di quelle delegate alla Regione in materia di protezione sanitaria e sociale.

Le U.L.S.S.S. sono l'organismo locale di programmazione e di iniziativa politica nel settore sanitario e sociale e assumono iniziative volte ad assicurare la realizzazione unitaria e coordinata di tutte le attività sanitarie e sociali che si svolgono nel territorio di competenza.

Tali iniziative mirano in particolare:

a) alla tutela dell'ambiente, della salute nei luoghi di lavoro, della salute mentale;

b) all'educazione sanitaria e demografica;

c) alla prevenzione della patologia perinatale e della prima infanzia;

d) alla tutela della maternità;

e) all'assistenza e protezione dei minori e degli anziani;

f) al recupero e alla riabilitazione per le malattie sociali e all'assistenza agli invalidi;

g) alla profilassi delle malattie infettive;

h) alla vigilanza sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari anche di origine animale e delle bevande;

i) alla vigilanza, profilassi e assistenza veterinaria.

Art. 2.
Delimitazione del territorio di competenza delle U.L.S.S.S.

Fino all'entrata in vigore della legge sull'assetto del territorio i consorzi si costituiscono, ai fini della presente legge, secondo l'aggregazione di cui all'allegata tabella *A*.

Il territorio di competenza di ciascun consorzio è suddiviso in distretti secondo l'articolazione prevista nella stessa tabella *A*.

Il consiglio regionale potrà autorizzare in caso di comprovate esigenze, l'aggregazione di uno o più comuni a consorzio o a distretto limitrofo.

Art. 3.

Servizi gestiti dall'U.L.S.S.S. in forma consorziata

La U.L.S.S.S. gestisce in forma consorziata i seguenti servizi di competenza degli enti associati:

servizi di competenza dell'ufficio sanitario comunale e dell'ufficio veterinario comunale;
servizi di assistenza medica ed ostetrica;
servizi di medicina scolastica;
centri per la lotta contro le malattie sociali;
servizi di assistenza agli infermi di mente;
servizi di assistenza agli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
servizi di assistenza dei ciechi e dei sordomuti;
servizi di assistenza agli inabili al lavoro;
servizi integrativi, obbligatori della provincia di cui agli articoli 92 e 93 del testo unico delle leggi sanitarie del regio decreto 27 luglio 1934;
ogni altro servizio igienico sanitario o assistenziale di competenza comunale e provinciale, con esclusione dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 4.

Deleghe della Regione alle U.L.S.S.S.

La Regione delega alle U.L.S.S.S. l'esercizio delle funzioni amministrative in materia sanitaria, trasferite o delegate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, nonchè le funzioni amministrative trasferite o delegate in materia di assistenza e beneficienza pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

Per il conferimento delle deleghe sulle singole materie saranno emanati appositi provvedimenti legislativi ai sensi dello art. 55 dello statuto della regione Basilicata.

Art. 5.

Norme statali che regolano la istituzione delle U.L.S.S.S. sotto forma di consorzi

L'istituzione dei consorzi di cui all'art. 1 è regolata dai principi contenuti nella legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e da quelli previsti nella presente legge.

Art. 6.

Adozione dello statuto e costituzione delle U.L.S.S.S.

Lo statuto dei singoli consorzi è deliberato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge da ciascuno degli enti consorziandi.

Il presidente della giunta regionale approva con proprio decreto la costituzione del consorzio ed il relativo statuto su conforme deliberazione del consiglio regionale.

Con lo stesso decreto il presidente della Regione fissa la data e la località della prima riunione dell'assemblea consorziale.

Nella prima riunione l'assemblea consorziale delibera a maggioranza assoluta la sede del consorzio.

Art. 7.

Sono organi del consorzio, l'assemblea consorziale, il consiglio direttivo, il presidente e gli altri eventualmente previsti dallo statuto.

Per rendere uniformi le strutture dei consorzi, il consiglio regionale predispone uno statuto tipo da trasmettere ai comuni e alle province.

Lo statuto, oltre a contenere le indicazioni previste dallo art. 158 del testo unico della legge comunale e provinciale, dovrà disciplinare:

a) le modalità del concorso dei comuni e delle province consorziati alla elaborazione del piano annuale di attività e del conseguente bilancio preventivo;

b) le modalità di verifica dell'operato dell'U.L.S.S.S. da parte degli enti consorziali.

Lo statuto dovrà altresì contenere norme:

per assicurare che tra i membri nominati dai comuni e dalle province nell'assemblea consorziale siano presenti rappresentanti espressi dalla minoranza;

per garantire la partecipazione diretta della popolazione alla gestione dei servizi.

Art. 8.

Finanziamenti

Il finanziamento dell'U.L.S.S.S. è assicurato da:

a) contributi annui dei comuni e delle province interessate con deliberazioni dei rispettivi consigli.

La determinazione della quota a carico di ciascuno degli enti consorziati è demandata ai singoli statuti;

b) il contributo della Regione relativo alle funzioni dalla stessa delegate;

c) gli altri contributi previsti dallo statuto, dalle leggi e dai provvedimenti regionali e statali;

d) i proventi derivanti da prestazioni di istituto rese nell'interesse di terzi.

Art. 9.

Fondo regionale

E' istituito a carico del bilancio della Regione il fondo regionale per il finanziamento delle attività sanitarie e sociali.

Art. 10.

Utilizzazione del fondo regionale

La Regione utilizza il fondo regionale di cui al precedente articolo per:

a) il primo impianto delle U.L.S.S.S.;

b) concorrere allo svolgimento delle attività istituzionali delle U.L.S.S.S.;

c) la promozione e l'attuazione di altre attività sanitarie e sociali previste dal programma regionale.

Per gli interventi di cui alla lettera *a*), il contributo è determinato con riguardo ad ogni singola zona e tenuto conto:

della consistenza demografica ed estensione territoriale;
della situazione socio-economica;
dello stato dei servizi sanitari e sociali.

Per gli interventi di cui alla lettera *b*), il contributo è determinato sulla base delle effettive esigenze di gestione e di funzionamento dei servizi del consorzio.

Per gli interventi di cui alla lettera *c*), il contributo regionale è determinato in relazione ai programmi presentati dalle U.L.S.S.S. e al programma regionale in materia, se già definito.

La determinazione dei contributi spetta al consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 11.

Norme finanziarie

Il fondo regionale per le attività sanitarie e sociali è stabilito per l'anno 1976 nell'importo di L. 500.000.000.

La suddetta spesa farà carico al cap. 581 (di nuova istituzione) « fondo regionale per il finanziamento delle attività sanitarie e sociali » con prelievo di un pari importo dal cap. 745 « fondo globale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Per gli anni successivi la spesa, da determinarsi di anno in anno, farà carico allo stesso o corrispondente capitolo la cui copertura verrà assicurata con le entrate derivanti alla Regione dal fondo ex art. 9 della legge n. 281.

L'assessore al dipartimento finanze, bilancio e patrimonio è autorizzato, ad effettuare, nello stato di previsione della spesa, la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 745. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 500 000.000

In aumento:

Cap. 581 - Categoria trasferimenti. — Fondo regionale per il finanziamento delle attività sanitarie e sociali . . . . L. 500.000 000

Art. 12.
Personale

L'U.L.S.S.S. provvede ai propri compiti:

a) con personale assegnato dagli enti associati e dalla Regione;

b) con personale medico specialista assunto a tempo determinato o convenzionato e con personale paramedico ed assistenziale;

c) col personale proveniente dai consorzi che cessano per effetto della costituzione dei consorzi previsti dalla presente legge e che passa alle dipendenze dei nuovi consorzi conservando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.

Il personale di cui al punto *b*) può svolgere le sue mansioni presso diverse U.L.S.S.S.

L'U.L.S.S.S. può avvalersi, previa intesa, degli uffici dei comuni e delle province interessate e della Regione.

Art. 13.
Vigilanza, promozione politica ed assistenza tecnica

La Regione esercita attività di vigilanza di promozione politica e di assistenza tecnica verso le U.L.S.S.S.

La Regione assicura altresì il coordinamento delle attività delle U.L.S.S.S. con quella degli altri enti sanitari ed assistenziali che operano nel territorio regionale.

Art. 14.
Comitato regionale per i servizi sanitari e sociali

E' istituito presso l'assessorato regionale alla sanità ed assistenza il comitato regionale per i servizi sanitari e sociali.

Il comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione di giunta, è presieduto dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale alla sanità ed assistenza ed è composto da:

a) i presidenti delle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera, o da due assessori incaricati dai rispettivi presidenti;

b) i presidenti delle U.L.S.S.S. o loro delegati;

c) i medici ed i veterinari provinciali di Potenza e Matera;

d) un rappresentante degli enti ospedalieri designato dalla rispettiva associazione regionale;

e) cinque membri designati dal consiglio regionale anche nel proprio seno;

f) il funzionario dirigente l'ufficio urbanistica dell'assessorato regionale ai lavori pubblici;

g) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

h) sette membri designati, con criterio di rappresentanza regionale di categoria, rispettivamente dagli ordini dei medici, dei veterinari, dei farmacisti, dei chimici e dai collegi delle ostetriche, delle infermiere professionali e dai tecnici di radiologia.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario amministrativo in servizio presso il dipartimento sicurezza sociale della Regione.

Il presidente può far partecipare ai lavori del comitato, con voto consultivo, per l'esame di singoli argomenti, esperti della materia.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente e quando lo richiedano i due presidenti delle amministrazioni provinciali o almeno cinque presidenti dell'U.L.S.S.S.

Il comitato regionale per i servizi sanitari e sociali:

1) è organo consultivo della Regione in materia di protezione sanitaria e sociale;

2) formula voti e proposte per l'adozione di provvedimenti in materia di sanità ed assistenza.

Art. 15.
Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria ed assistenziale ogni modificazione delle strutture sanitarie ed assistenziali da realizzarsi nell'ambito del territorio della Regione deve essere preventivamente autorizzato dalla giunta regionale.

A tal fine gli enti territoriali ed istituzionali che erogano assistenza sanitaria e sociale inoltreranno alla giunta regionale richieste motivate, in ordine all'istituzione di nuovi presidi e servizi, alla realizzazione di nuove opere e all'ampliamento ed alle trasformazioni di opere già esistenti.

La giunta regionale delibera, sentita la competente commissione consiliare ed il comitato regionale per i servizi sanitari e sociali.

E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 17 marzo 1974, n. 386, e dalle relative leggi regionali di attuazione.

Art. 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 marzo 1976

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1976, n. **14**.
Modifiche allo statuto della comunità montana dell'Alto Agri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 14 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono approvate, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana dell'Alto Agri:

a) all'art. 10 si aggiunge il seguente comma:

Fino a quando non si sarà provveduto alla nomina del presidente e della giunta il consiglio comunitario sarà presieduto dal consigliere più anziano;

b) l'ultimo comma dell'art. 29 è così modificato:

Il servizio di tesoreria deve essere affidato ad un istituto o azienda di credito.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 marzo 1976

VERRASTRO

(3636)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760960)